

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 111

DATA 04-06-2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A NORMA DELL'ARTICOLO 146, DEL D.LGS. 42/2004, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORZIONE DI OPIFICIO ARTIGIANALE/ INDUSTRIALE SITO IN BORGO VELINO (RI) S.S. 4 SALARIA KM 94+900, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 8, PARTICELLA 1239 SUB 4-5 - MATTEI ELFIO E CRICCHI UMBERTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D. Lgs 42 del 22.01.2004, dai **Sigg. CRICCHI UMBERTO e MATTEI ELFIO** assunta al protocollo comunale n. 4132 in data 09.11.2017, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ACCESSI CARRABILI, NELLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI INTERNE, NELLA POSA IN OPERA DI PENSILINE AUTO E DI INSEGNE PUBBLICITARIE SU PORZIONE DI OPIFICIO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE SITO IN BORGO VELINO (RI) – S.S. 4 SALARIA KM 94+900, DISTINTO IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 8, PARTICELLA 1239 SUB 4-5,**

- ☐ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con _____ imposti ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "m" del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionali n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D.L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata" che abroga il D.P.R. 139/2010, a norma dell'art. 146 co. 9 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 11.01.2018 con protocollo comunale n° 95 del 10.01.2018, ricevuta dalla stessa in data 16.01.2018, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento;

VISTO il parere preliminare di merito archeologico rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 29.01.2018 con protocollo MBAC-SABAZ-LAZ

n° 1202, assunto al protocollo comunale n° 496 del 03.02.2018, con il quale si prescriveva di eseguire accertamenti archeologici, a cura e per il tramite di operatore archeologo qualificato, finalizzati al conseguente parere di merito definitivo archeologico;

VISTO il parere di merito archeologico favorevole alla realizzazione del progettato intervento a seguito delle prescritte verifiche archeologiche, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 17.04.2018 con protocollo MBAC-SABAZ-LAZ n° 4900, assunto al protocollo comunale n° 1731 del 20.04.2018, nel quale si ritiene le opere in argomento non in contrasto con le esigenze di tutela del contesto archeologico e compatibili con la natura paesaggistica del vincolo;

VISTO il parere paesaggistico favorevole per la realizzazione degli interventi in narrativa, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 01.06.2018 con protocollo MBAC-SABAZ-LAZ n° 6912, assunto al protocollo comunale al n° 2269 del 01.06.2018;

RILEVATO che rispetto ai lavori di cui alla presente determina, non sussistono precedenti autorizzazioni ex art. 7 della legge 1497/39;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, sono autorizzate, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ACCESSI CARRABILI, NELLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI INTERNE, NELLA POSA IN OPERA DI PENSILINE AUTO E DI INSEGNE PUBBLICITARIE SU PORZIONE DI OPIFICIO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE SITO IN BORGO VELINO (RI) – S.S. 4 SALARIA KM 94+900, DISTINTO IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 8, PARTICELLA 1239 SUB 4-5.**

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici, e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte III del D. Lgs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/2004, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Paesaggistico Ambientale e
Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco BRIZI)**

Lì, 04-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)**

E' copia conforme all'originale

Li, 04-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal 05-06-2018 numero di pubblicazione 275

IL MESSO COMUNALE